

Cassazione: precari pagati tardi, ecco come calcolare la base per tassi e rivalutazione

Arretrati, gli interessi sul netto

Fuori le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali

DI FRANCO BASTIANINI

Rischia il ministero dell'istruzione a pagare in ritardo lo stipendio ai precari. Una recente sentenza della Corte di Cassazione - Sez. unite la n. 14429 può venire utile anche al personale della scuola con incarico di supplenza temporanea o di prima nomina che sempre più spesso riceve lo stipendio con qualche mese di ritardo.

Con la citata sentenza i giudici delle sezioni unite hanno infatti composto il contrasto esistente nella giurisdizione di legittimità in merito all'applicazione di quanto previsto dal decreto del ministero del tesoro n. 352 dell'1/9/1998 contenente il regolamento che reca i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche.

Il contrasto atteneva in particolare all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto secondo cui gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, con esclusione dell'anatocismo.

L'orientamento maggioritario nella giurisdizione di legittimità sosteneva che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali stabiliti da una sentenza in relazione a crediti di lavoro dovevano essere calcolati, stante il disposto dell'articolo 429 del codice di procedura civile, sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive e non al netto come prevede il citato comma 2 dell'articolo 3.

Un altro orientamento giurisprudenziale sosteneva invece che gli interessi legali per ritardato pagamento degli emolumenti in favore dei dipendenti pubblici in servizio dovevano essere calcolati sulle somme dovute ma al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come recita appunto l'articolo 3, comma 2 del decreto 352/1998.

Secondo i giudici delle sezioni unite, invece, non sussistono valide ragioni per le quali il giudice ordinario possa disapplicare la norma speciale rappresentata dall'articolo 3, comma 2, alla cui stregua, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

© Riproduzione riservata

